



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 21 DEL 28-09-2012

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Consigliere	Presente
SCENNA MAURIZIO LORETO - Consigliere	Presente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Presente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
ANTONANGELI DOMENICO - Consigliere	Presente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Presente
CAROSELLI FRANCESCO - Consigliere	Assente
SARRECCHIA DOMENICO - Consigliere	Presente
CANCELLI RENZO RAFFAELE - Consigliere	Presente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Presente
SCENNA DANILO - Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE

Sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la legge n. 44 del 26/04/2012, di conversione del D.L. 16/2012, prevede la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 e sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 il quale dispone che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE: 0,76%**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4%**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Contabile:

F.to Rag. Anna D'Ambrosio;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,5%:**
 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come Unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. La medesima aliquota è applicata anche ai:
 - Fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - Fabbricati posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE purché non locati;
 - Alle pertinenze dell'abitazione principale.

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle relative alla sola effettiva abitazione principale, purché classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

- **ALIQUOTA NELLA MISURA DELLO 0,76%:**
- Per le aree fabbricabili;
- Per abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- Per alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari.

(per le ultime due fattispecie la normativa prevede l'applicazione della detrazione per abitazione principale)

- **ALIQUOTA NELLA MISURA RIDOTTA DELLO 0,20%:**
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

- **ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DELLO 0,86%:**
- Per tutti gli altri immobili.

ULTERIORI DETRAZIONI

Per le abitazioni principali è concessa una ulteriore detrazione, pari a 100,00 euro, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, per particolari casistiche indicate nel regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria(IMU).

Al fine di poter beneficiare delle maggiori detrazioni, il soggetto che possiede i requisiti stabiliti dal vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU, dovrà presentare all'ufficio Tributi del Comune apposita richiesta corredata degli elementi riportati nel suddetto regolamento entro il 31 dicembre dell'anno in cui sorge il diritto ad ottenere tale agevolazione.

- 3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 28.09.2012;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio Contabile;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 12;

Votanti n. 12;

Astenuti n. //;

Voti favorevoli n. 8;

Voti contrari n. 4 (Cancelli, Baldesarra, Bellisario, Scenna Danilo);

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to dr. GIUSEPPE CIOFFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 20/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3° T. U. n. 267/2000)

Pescosolido, 20/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA